



Tribunale Ordinario di Avellino

## Volontaria Giurisdizione

Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa

Il giudice designato, dott. Pasquale Russolillo,

nel procedimento portante il n. V.G. N. /2023, promosso da

(P. IVA \_\_\_\_\_), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli Avv.ti \_\_\_\_\_

„ giusta procura in atti

## Ricorrente

avente ad oggetto: *misure protettive nel corso delle trattative prodromiche al deposito degli accordi di ristrutturazione ex art. 54 co. 3 CCII*

ha emesso la seguente

## ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 8 agosto 2023 la \_\_\_\_\_ ha chiesto le misure protettive previste dall'art. 54 co. 3 CCII, deducendo di avere in corso trattative per la conclusione ed il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti;

la ricorrente ha allegato: di avere la propria sede in \_\_\_\_\_, nel circondario del Tribunale adito; di versare in stato di crisi, come ricavabile dall'esistenza di procedure esecutive ai propri danni e dall'esistenza di un patrimonio netto negativo per circa dieci milioni di euro (al 31.12.2022); di aver raggiunto preliminari intese con i creditori appartenenti alla categoria bancaria e finanziari, nei cui confronti l'esposizione debitoria complessiva supera la soglia del sessanta per cento; di avere intrapreso la strada della definizione agevolata del debito fiscale e di aver intenzione di coinvolgere ulteriori parti interessate, salvo il pagamento dei non aderenti entro il termine di moratoria di centoventi giorni previsto dalla legge;

con decreto del 9 agosto 2023 è stata fissata udienza di comparizione delle parti e disposta la notifica a tutti i creditori di cui all'elenco in atti entro il termine di cinque giorni;

all'udienza del 19 settembre 2023 la ricorrente ha dedotto di non aver potuto ottemperare alla notifica disposta in considerazione di alcuni errori materiali contenuti nel decreto di fissazione udienza, nel quale si faceva infatti riferimento al percorso di composizione negoziata in realtà mai avviato dalla \_\_\_\_\_, circostanza che avrebbe potuto indurre in errore i creditori sulle finalità della tutela protettiva richiesta;

i procuratori della debitrice hanno dato atto della prosecuzione delle trattative e dell'accoglimento da parte di Agenzia delle Entrate della richiesta di accesso alla c.d. rottamazione *quater* (art. 1 cc 231-248 della l. 29 dicembre 2022, n. 197) insistendo nelle richieste formulate con ricorso introduttivo;

tanto premesso, deve darsi atto che l'art. 54 co. 3 CCII attribuisce al debitore che abbia in corso trattative per la conclusione di accordi di ristrutturazione (ordinari e ad efficacia estesa) la facoltà di richiedere tutela protettiva al di fuori del procedimento unitario, ricorrendo allo speciale rito cautelare previsto dalla richiamata norma;

l'autonomia del procedimento in questione rispetto al rito regolato dagli artt. 40 e ss CCII, invero già desumibile dalle specifiche disposizioni dettate dal comma terzo dell'art. 54 e dal comma secondo dell'art. 55 del Codice di cui si dirà subito appresso, si desume ulteriormente dall'art. 25 quinquies CCII, che, nel prevedere limiti all'accesso al percorso di composizione negoziata in pendenza di altri strumenti di regolazione della crisi, menziona il procedimento in questione distintamente dalla domanda di accesso al procedimento unitario, sia essa piena o con riserva ai sensi dell'art. 44 CCII;

la tutela protettiva nella fase delle trattative che conducono alla stipula degli accordi di ristrutturazione, senz'altro corrispondente ad un interesse fondamentale dell'impresa che si appresta ad affrontare una delicata fase del processo di risanamento, è dunque riconosciuta dall'ordinamento italiano nel pieno rispetto della normativa comunitaria (art. 6 della Direttiva UE 2019/1023 "*Gli Stati membri provvedono affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva*");

la disciplina del procedimento in esame presenta peraltro delle peculiarità che la distinguono da quella prevista per le misure protettive e cautelari richieste con la domanda di accesso al procedimento unitario, ed in particolare prevede: a) l'allegazione di un più articolato corredo documentale, comprensivo non solo della documentazione rappresentativa della situazione contabile e fiscale e della composizione dell'attivo e del passivo (art. 39 CCII), ma altresì dell'attestazione del professionista indipendente relativa all'esistenza di trattative con creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dell'esposizione complessiva e all'idoneità delle risorse finanziarie liberate dalla conclusione degli accordi a consentire il pagamento dei creditori non aderenti entro il termine massimo di moratoria previsto dall'art. 57 co. 3 CCII; b) la necessaria adozione delle misure protettive nel contraddittorio delle parti, che potrà peraltro essere instaurato dopo la concessione delle stesse con decreto *inaudita altera* parte nei casi di particolare urgenza; c) la natura non confermativa, bensì concessoria del provvedimento adottato dal giudice, non essendo ivi prevista la produzione di effetti provvisori semiautomatici in conseguenza della mera pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese da parte dell'imprenditore, come desumibile dal raffronto fra i commi secondo e terzo dell'art. 54 CCII; d) la mancata previsione secondo cui, in prima battuta e salvo proroghe, il giudice concede un termine di durata non superiore a quattro mesi, pur valendo certamente il limite temporale generale fissato dall'art. 8 CCII in dodici mesi;

deriva da quanto sopra che non trova neppure applicazione nel procedimento in esame la disposizione dell'art. 55 co. 2 CCII, secondo cui le misure protettive perdono efficacia nel caso in cui il giudice non provveda alla loro conferma con decreto nei trenta giorni successivi all'iscrizione della domanda nel registro delle imprese, trattandosi di disposizione riferita al solo caso delle misure c.d. semiautomatiche di cui all'art. 54 co. 2 CCII;

venendo alle richieste della ricorrente, esse sono senz'altro meritevoli di accoglimento con riferimento all'avvertita necessità di corretta integrazione del contraddittorio tramite autorizzazione al rinnovo della notifica, non essendo infatti emendabile la previsione normativa che stabilisce la necessaria convocazione preventiva delle parti e potendo ritenersi non imputabile la mancata esecuzione della notifica, alla luce delle giuste considerazioni sul *lapsus calami* occorso nell'emissione del decreto di fissazione udienza e sul rischio di inesatta informazione del ceto creditorio;

deve essere peraltro rilevato che la relazione del professionista indipendente, pur facendo corretto riferimento alle trattative in corso con creditori rappresentanti oltre il sessanta per cento della massa passiva, risulta invece poco esaustiva in relazione all'ulteriore elemento oggetto di attestazione, vale a dire la ragionevole idoneità della proposta di accordi, ove accettata, ad assicurare il pagamento dei crediti estranei nei termini di legge, essendo al riguardo opportuno fornire per maggior chiarezza anche un piano finanziario previsionale;

con riferimento all'instaurazione del contraddittorio, stante la richiesta di tutela *erga omnes*, essa dovrà riguardare tutti i creditori inseriti in elenco, salva la facoltà per la ricorrente di selezionare e chiamare in causa i soli soggetti nei cui confronti si intenda far valere la richiesta di inibitoria delle azioni esecutive e cautelari;

P.Q.M.

Fissa per la comparizione delle parti ed i provvedimenti relativi alla richiesta di misure protettive formulata da \_\_\_\_\_ . l'udienza del **10 ottobre 2023, ore 09.3**, in presenza, con onere di notifica ai creditori entro il 29 settembre 2023;

Dispone che entro cinque giorni prima dell'udienza sia fornita l'integrazione documentale richiesta.

Si comunichi alla ricorrente.

Avellino, 20/09/2023

Il Giudice Designato

*Dott. Pasquale Russolillo*